




COMUNE DI NAPOLI

**VIII DIREZIONE CENTRALE
SVILUPPO COMMERCIALE ARTIGIANALE E TURISTICO
Servizio Polizia Amministrativa**

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ATTIVITA' DI
"BED & BREAKFAST"**

ART. 1 FINALITA'

In armonia con gli indirizzi comunitari, nazionali e regionali in materia di Turismo, il Comune di Napoli intende promuovere e sostenere lo sviluppo del Servizio di Alloggio e Prima Colazione presso le abitazioni private, quale formula turistica idonea a favorire il turismo relazionale, sociale e giovanile, nonché valorizzare, attraverso l'accoglienza turistica familiare, l'operosità e l'ospitalità delle donne e degli uomini napoletani e la conoscenza diretta ed il rispetto di abitudini, costumi, tradizioni culturali ed enogastronomiche locali.

ART. 2 OGGETTO

Oggetto del presente **Regolamento** è il Servizio di Alloggio e Prima Colazione, riconducibile alla formula internazionale del "Bed & Breakfast", presso le abitazioni private del territorio comunale, in attuazione della Legge Regionale n. 5 del 10.05.2001 di "Disciplina delle attività di Bed & Breakfast".

ART. 3 DEFINIZIONI E CARATTERISTICHE

Il Comune di Napoli, come ulteriore qualificazione e specificazione dell'attività in oggetto, ribadisce e interpreta le nozioni fondamentali necessarie :

1. Per "*carattere saltuario*" si intende che il periodo complessivo di attività, nell'arco dell'anno solare, non superi le 240 giornate, e comunque il servizio può essere assicurato per non più di 30 (trenta) giorni consecutivi per ogni ospite. Ogni quattro (quattro) mesi dovranno essere comunicati al Servizio preposto dal Comune i giorni di apertura del quadrimestre precedente.
2. Per "*non professionale*" si intende che l'attività sia priva di caratteri o mezzi professionali quali, ad uso esplicativo, il servizio in camera, attrezzature professionali ad uso alberghiero o per la ristorazione, mezzi di trasporto privati se non autorizzati dalle normative vigenti, e personale dipendente o collaboratori a

servizio esclusivo dell'attività ricettiva, con esclusione del titolare e degli altri componenti del nucleo familiare.

3. Per “*propria abitazione*” si intende la propria unità immobiliare adibita a dimora abituale, a qualsiasi titolo posseduta. E' escluso che il termine “*propria abitazione*” indichi qualsiasi luogo, nell'ambito del Comune, se non è ivi residente e domiciliato da almeno 6 (sei) mesi.
4. Per “*cibi e bevande confezionate per la prima colazione*” (rif. lettera F dell'art. 1 della Legge Regionale n. 5 del 10.05.2001) si intende la fornitura degli stessi senza alcuna manipolazione al di fuori di operazioni di riscaldamento o raffreddamento, se occorrenti.

ART. 4 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA E DEL RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE.

Per l'avvio ed il prosieguo dell'attività di “Bed & Breakfast” l'autorizzazione sarà rilasciata dal Servizio di Polizia Amministrativa del Comune di Napoli.

Il richiedente dovrà presentare formale istanza in bollo, indirizzata al Comune e consegnata al protocollo della Municipalità nel cui territorio è ubicato l'immobile da destinare all'attività.

La richiesta di inizio attività sarà effettuata avvalendosi della apposita modulistica predisposta dal Servizio Polizia Amministrativa del Comune di Napoli.

La domanda in bollo, debitamente sottoscritta, deve contenere l'indicazione delle generalità complete del richiedente e l'ubicazione esatta dell'immobile in cui si intende svolgere l'attività.

La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione :

1. Dichiarazione sostitutiva di certificazioni, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, nella quale il richiedente dichiara :
 - a. le proprie generalità complete,
 - b. la propria residenza e il proprio domicilio da almeno 6 mesi,
 - c. il proprio codice fiscale,
 - d. la composizione del suo stato di famiglia,
 - e. il titolo attestante la disponibilità dell'immobile,
 - f. il numero di camere e bagni da destinare all'attività,

- g. l'esistenza o meno di carichi pendenti e/o condanne penali;
 - h. la non sussistenza nei propri confronti delle cause di divieto, decadenza o sospensione previste dall'art. 10 della legge 575/65 e indicate nell'allegato 1 al D.lgs. 8 agosto 1994, n. 490
2. n° 2 planimetrie dell'immobile con l'indicazione dell'uso cui sono destinati i vari locali da destinare all'attività;
 3. l'abitabilità dell'immobile;
 4. D.I.A. semplice indirizzata all'Autorità Sanitaria.

Il richiedente potrà indicare nella dichiarazione altri servizi opzionali offerti agli ospiti quali spazi di parcheggio, abbattimento delle barriere architettoniche, ecc.

Il Servizio Polizia Amministrativa del Comune di Napoli invierà copia della documentazione ricevuta alla A.S.L. competente per territorio per effettuare eventuali controlli di merito.

Ai sensi dell'art. 2 comma 2 della Legge Regionale n. 5 del 10.05.2001, il Comune provvederà, entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, ad effettuare apposito sopralluogo, ai fini della conferma dell'idoneità all'esercizio dell'attività.

L'autorizzazione potrà essere ritirata dal richiedente presso il medesimo ufficio dove è stata consegnata l'istanza.

L'autorizzazione per l'attività di "Bed & Breakfast" è valida per l'anno solare in corso e non può protrarsi oltre il periodo in essa indicato, salvo dichiarazione di proseguo.

Essa scade il 31 dicembre di ogni anno e si intende rinnovata solo qualora, quindi, venga presentata da parte dell'interessato, entro il 30 settembre, una espressa dichiarazione di prosecuzione dell'attività.

Qualora non pervenga al Servizio competente nessuna dichiarazione di volontà espressa, l'attività verrà considerata cessata.

La dichiarazione di prosecuzione dell'attività, con in calce l'attestazione della totale conformità a quanto già precedentemente autorizzato, esimerà il titolare stesso dal produrre la documentazione precedentemente elencata.

Unitamente alla dichiarazione di prosecuzione dell'attività, da presentare entro il 30 settembre di ogni anno, i titolari del servizio di "Bed & Breakfast" devono comunicare al Comune la programmazione per l'anno successivo ed i prezzi minimi e massimi da praticare per lo stesso periodo. In mancanza di detta comunicazione dovranno essere applicati i prezzi risultanti dall'ultima comunicazione effettuata.

ART. 5
OBBLIGHI AMMINISTRATIVI

1. Gli operatori hanno l'obbligo, a proprie spese, di esporre, all'interno dei locali adibiti al Servizio, in luogo ben visibile, l'autorizzazione di inizio attività, la tabella indicante le tariffe praticate, la planimetria dell'abitazione dalla quale risultino ben identificati gli spazi ad uso proprio e le camere destinate agli ospiti.
2. L'esercente non può gestire altra attività di "Bed & Breakfast", difettando, in caso contrario il requisito della residenza; non è consentito adottare la stessa denominazione all'interno del territorio comunale.
3. Gli operatori hanno facoltà, a proprie spese, di esporre, all'ingresso degli stabili, apposita tabella con la dicitura "Bed & Breakfast" indicante il piano, il numero dell'interno e la denominazione dell'attività, salvo autorizzazione del Condominio e dell'Ufficio comunale competente al rilascio delle insegne.
4. Gli operatori hanno l'obbligo di riportare all'interno delle tabelle di cui al comma 3, se esposte, le indicazioni con i relativi simboli di tutti i servizi offerti dalla struttura. Devono altresì riportare tali informazioni in tutto il materiale promozionale pubblicitario e negli eventuali siti web.

ART. 6
ALTRI OBBLIGHI

1. I titolari del servizio di "Bed & Breakfast" sono obbligati a rilasciare alle persone ospitate ricevute indicante i corrispettivi riscossi per il servizio offerto.
Tali ricevute, numerate progressivamente e rilasciate in duplice copia, una consegnata all'ospite, l'altra trattenuta dal gestore del servizio, dovranno contenere, tra le altre prescrizioni, anche il proprio numero di Codice Fiscale.
Le somme complessivamente percepite in corso d'anno saranno soggette ad obbligo di dichiarazione per quanto attiene l'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (I.R.PE.F.) del soggetto esercente l'attività di "Bed & Breakfast".
2. Ai sensi dell'art. 9 comma 1 della Legge Regionale n. 5 del 10.05.2001, i titolari del servizio di "Bed & Breakfast" sono tenuti ad attenersi alle disposizioni di Pubblica Sicurezza, relative alla denuncia delle persone alloggiate all'Autorità competente di Pubblica Sicurezza.

3. Fermo restando quanto previsto dalle norme vigenti, i titolari del servizio di “Bed & Breakfast” sono obbligati a comunicare, ogni quattro mesi, all’Azienda Autonoma di Cura, Soggiorno e Turismo di Napoli i dati ricettivi e del movimento a fini statistici, utilizzando l’apposita modulistica ISTAT.

ART. 7 ESENZIONI

1. L'attività di “Bed & Breakfast” non è soggetta ad iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura.
2. L'uso dei locali per le attività di “Bed & Breakfast” non costituisce cambio di destinazione d'uso dell'immobile ai fini urbanistici.
3. Ai sensi di quanto stabilito dal Ministero delle Finanze nella Risoluzione Ministeriale n. 180 del 14.12.1998, chi esercita l'attività di “Bed & Breakfast” è, in via generale, escluso dal campo di applicazione dell’I.V.A. e quindi potrà operare senza ricorrere alla partita I.V.A.

ART. 8 ELENCO COMUNALE E PROMOZIONALE DEI “BED & BREAKFAST”

1. Ai sensi dell’art. 5 comma 1 della Legge Regionale n. 5 del 10.05.2001, il Servizio Polizia Amministrativa darà immediata comunicazione dell’inizio dell’attività all’Assessorato Regionale competente; darà notizia, altresì, al Servizio Valorizzazione e Promozione dell’Offerta Turistica e agli Assessorati competenti del Comune di Napoli.
2. Il Servizio Polizia Amministrativa provvederà con cadenza annuale a stilare un apposito elenco nominativo e di consistenza ricettiva degli operatori delle attività di “Bed & Breakfast” ubicate nel territorio comunale, che rimarrà esposto all'albo pretorio del Comune.
3. L’elenco conterrà il numero e la data di iscrizione, il nome e cognome dell’interessato, la denominazione e l’ubicazione della struttura, la ricettività (camere, letti, bagni), la programmazione per l’anno successivo, le tariffe praticate per persona e per giorno.

4. Ai sensi dell'art. 9 comma 3 della Legge Regionale n. 5 del 10.05.2001, il Servizio Polizia Amministrativa trasmetterà tale elenco all'Assessorato Regionale competente per l'inserimento nell'Albo regionale delle attività di "Bed & Breakfast", alla Provincia e all'Ente Provinciale per il Turismo, nonché al Servizio Valorizzazione e Promozione dell'Offerta Turistica e agli Assessorati competenti del Comune di Napoli.

ART. 9 VIGILANZA

Ai fini di un trasparente funzionamento del comparto viene istituito un **Tavolo di Monitoraggio**, che ha il compito di vigilare sull'andamento complessivo dell'attività.

Il **Tavolo di Monitoraggio** sarà composto da 7 (sette) membri scelti sulla base delle specifiche competenze :

- n. 1 rappresentante dell'Assessorato al Turismo;
- n. 1 rappresentante dell'Assessorato alla Polizia Amministrativa;
- n. 1 rappresentante della Polizia Amministrativa;
- n. 1 rappresentante della Polizia Locale;
- n. 1 rappresentante di una associazione di albergatori;
- n. 2 rappresentanti di operatori del "Servizio di Alloggio e Prima Colazione".

L'Assessorato al Turismo, che ha funzioni di coordinamento, cura la convocazione e la verbalizzazione dei lavori, nonché si occupa degli aspetti logistici.

Il **Tavolo di Monitoraggio** si riunisce ogni tre mesi e realizza un monitoraggio a campione dando mandato ai Servizi competenti di effettuare verifiche specifiche, anche sulla base di segnalazioni pervenute da parte delle associazioni di categoria del settore.

Fermo quanto previsto dal comma precedente il tavolo di monitoraggio si riunisce quando ne facciano formale richiesta o i rappresentanti degli albergatori o i rappresentanti dei Bed & Breakfast o i 2/3 i componenti del tavolo.

**ART. 10
SANZIONI**

1. L'Amministrazione Comunale perseguirà, a termini di Legge, l'eventuale esercizio abusivo dell'attività ricettiva, e le sanzioni che verranno applicate saranno quelle previste dalle norme per l'esercizio abusivo dell'attività alberghiera, sia con riferimento alla cessazione che con riferimento alla sospensione dell'esercizio.
2. Per tutte le altre sanzioni si fa esplicito riferimento all'art. 10 della Legge Regionale n. 5 del 10.05.2001.

**ART. 11
RINVII**

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si rimanda espressamente alla Legge Regionale n. 5 del 10.05.2001 ed alle altre leggi vigenti in materia.